



COMUNE DI NEONELI

PROVINCIA DI ORISTANO

UFFICIO SEGRETERIA

Nota 06/2025

Ai Responsabili di Servizio
Ai Responsabili di procedimento
p.c.
Al Sindaco
Al Revisore dei conti
Al Nucleo di Valutazione
tramite mail a
info@comune.neoneli.or.it

Oggetto: controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti del Comune – 2° semestre 2024.

Premesso che:

- l'art. 147, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 dispone: “*1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.*
- 2. *Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.*
- 3. *Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale.”;*
- il Comune ha approvato il regolamento per la disciplina dei controlli interni con deliberazione del C.C. n. 01 del 10.01.2013 che all'art. 6 dispone: “*Articolo 6 - Controllo successivo di regolarità amministrativa*”;

- 1. Nella fase successiva all'adozione dell'atto, l'attività di controllo sulla regolarità amministrativa, è demandata al Segretario comunale che si avvale della collaborazione di altri dipendenti dallo stesso individuati, con requisiti di indipendenza, tenuto anche conto dell'esame di particolari categorie di atti che richiedono competenze tecniche specifiche.*
- 2. Sono sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa i seguenti atti:*
 - a. le determinazioni di impegno di spesa;*
 - b. gli atti del procedimento contrattuale;*
 - c. le determinazioni senza impegno di spesa;*
 - d. le ordinanze;*
 - e. i contratti;*
 - f. le convenzioni;*
 - g. i provvedimenti concessori e autorizzatori.*
- 3. Al fine di garantire la massima trasparenza e imparzialità del controllo degli atti, l'individuazione degli stessi si attua attraverso una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento e sulla base di indicatori predefiniti.*
- 4. Il controllo di regolarità amministrativa successivo viene effettuato su tutti gli atti di valore superiore a 5.000,00 euro; sulle determinazioni a contrarre; sul conferimento di incarichi, nonché su tutti gli atti segnalati dai Responsabili dei servizi o dagli amministratori e su quelli su cui il Segretario ritenga necessario svolgere tale attività. Esso viene inoltre effettuato normalmente sul 10% del totale degli atti adottati da ogni Responsabile. La selezione degli atti da sottoporre a controllo viene effettuata dal Segretario stesso mediante estrazione casuale, anche a mezzo di procedure informatiche. L'attività di controllo è normalmente svolta con cadenza trimestrale.*
- 5. Le modalità operative relative all'attività di controllo sono individuate con specifico atto organizzativo del Segretario comunale. L'esame può essere esteso anche agli atti dell'intero procedimento o di procedimenti della stessa tipologia. Pertanto gli uffici, oltre al provvedimento oggetto del controllo, dovranno trasmettere la documentazione che sarà loro richiesta. Al fine di svolgere in maniera imparziale, razionale e tempestiva l'attività di controllo, verranno predisposte griglie di valutazione sulla base degli standards predefiniti e con riferimento ai più importanti adempimenti procedurali ed agli elementi costitutivi del relativo provvedimento.*
- 6. Le risultanze del controllo sono trasmesse, mediante un rapporto semestrale a cura del Segretario, al Sindaco, al Consiglio comunale, ai Responsabili di Servizio, all'Organismo Indipendente di Valutazione ed al Revisore dei conti unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità. Degli esiti di questa forma di controllo si tiene conto nella valutazione dei responsabili con le modalità definite dalla apposita metodologia.”*

Considerato che:

- il sottoscritto dal 09.02.2024 è stato nominato Segretario Comunale titolare della convenzione per la gestione associata dell'ufficio di segreteria dei Comuni di Neoneli, Mogorella, Nughedu Santa Vittoria;
- alcuno dei Comuni della convenzione di segreteria ha potuto costituire, data la carenza strutturale di personale, un apposito ufficio per il controllo degli atti, per cui l'adempimento in oggetto deve essere svolto in tempi e con modalità compatibili con tutte le altre tipologie di procedimenti, assegnati per legge o per regolamento interno alla competenza del Segretario Comunale, che sono prioritari in quanto funzionali allo scopo di assicurare il regolare funzionamento degli Enti nel loro complesso ed in particolare dei rispettivi organi politici collegiali;
- alcuno dei Comuni della convenzione di segreteria ha stabilito le modalità operative del controllo, né predisposto griglie di valutazione sulla base di standards predefiniti, con riferimento ai più importanti adempimenti procedurali ed agli elementi costitutivi del relativo provvedimento.

Ritenuto di non dover effettuare il controllo successivo sulla tipologia di atti relativa ai contratti, in quanto il sottoscritto non ha rogato contratti nel periodo di riferimento, in attuazione di quanto

stabilito dall'art. 18, comma 1, del d.lgs. 36/2023, che dispone la stipula di contratti mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato, in caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, restando la modalità di stipula per atto pubblico amministrativo, di competenza del segretario comunale quale ufficiale rogante, riservata alle sole fattispecie derivanti da procedura aperta, previste per i contratti sopra la soglia comunitaria (appalti di lavori e concessioni € 5.382,00; appalti di servizi, forniture e concorsi di progettazione € 140.000,00; appalti di servizi sociali e assimilati € 750.000,00).

Ritenuto di non dover effettuare il controllo successivo sulla tipologia di atti relativa alle determinazioni del Servizio Personale, in quanto predisposte dal sottoscritto, nominato Responsabile del Servizio Personale del Comune con decreto del Sindaco n. 4 del 03.01.2024.

Ritenuto di effettuare il controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti del Comune sulla tipologia delle determinazioni dei Responsabili di Servizio, nella misura del 10% del totale relativo al 2° semestre 2024.

Considerato che gli uffici comunali sono suddivisi in tre Servizi: Amministrativo, Finanziario, Tecnico, cui sono preposti altrettanti Responsabili, dipendenti del Comune a tempo indeterminato pieno.

Considerato che nel 2° semestre 2024 le determinazioni pubblicate dai Responsabili di Servizio del Comune sono state le seguenti:

- Servizio Amministrativo nn. 113-349
- Servizio Finanziario nn. 37-89
- Servizio Tecnico nn. 88-212

Effettuata un'estrazione casuale delle seguenti determinazioni mediante l'applicativo disponibile in rete all'indirizzo <https://www.blia.it/util/casuali/>:

- Servizio Amministrativo: estrazione id 3JTKJ del 20/01/2025 - 11:41:17; è stata effettuata l'estrazione di 24 numeri da 113 a 349; numeri estratti 118 121 186 200 204 214 215 228 239 243 247 251 263 270 278 281 292 294 296 299 302 310 336 342;
- Servizio Finanziario: estrazione id 3JTNB del 20/01/2025 - 11:43:45; è stata effettuata l'estrazione di 5 numeri da 37 a 89; numeri estratti 39 43 47 63 70;
- Servizio Tecnico: estrazione id 3JTQX del 20/01/2025 - 11:45:53; è stata effettuata l'estrazione di 12 numeri da 88 a 212; numeri estratti 123 140 150 154 155 157 182 185 189 193 203 206.

Il sottoscritto esprime i seguenti rilievi di legittimità sulle determinazioni sottoposte a controllo:

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N. 118 DEL 08-07-2024 - Liquidazione fattura alla ditta Editcom Srl Uninominale, con sede legale in Oristano (OR), per il servizio campagna pubblicitaria sul sito internet www.linkoristano.it in occasione del Festival Licanias 2024 "Terra!" CIG: B22A1A7C95;
rilievi: nella premessa è necessario specificare l'avvenuto affidamento dell'appalto del servizio e la denominazione del creditore; l'impegno di spesa è solo la conseguenza contabile dell'affidamento, per cui l'oggetto principale è l'aggiudicazione dell'appalto, non l'impegno di spesa;

non devono essere inseriti richiami normativi generici o non attinenti rispetto all'oggetto specifico della determinazione, in quanto la premessa è parte integrante del provvedimento e l'inserimento di tali richiami rende la motivazione irregolare e contraddittoria, con conseguente violazione dell'obbligo di motivazione stabilito dall'art. 3 della legge 241/1990; trattandosi di liquidazione, nel dispositivo non deve essere richiesto il visto di copertura finanziaria, in quanto così facendo si viola quanto stabilito dall'art. 183, comma 7, del d.lgs. 267/2000;

N. 121 DEL 09-07-2024 - Riacertamento ordinario residui 2023 e differimento FPV - Servizio Amministrativo;

rilevi: non devono essere inseriti richiami normativi generici o non attinenti rispetto all'oggetto specifico della determinazione, in quanto la premessa è parte integrante del provvedimento e l'inserimento di tali richiami rende la motivazione irregolare e contraddittoria, con conseguente violazione dell'obbligo di motivazione stabilito dall'art. 3 della legge 241/1990; i pareri circa la regolarità tecnica e contabile costituiscono presupposto giuridico per la legittimità della determinazione e in quanto tali devono essere riportati nella premessa, non nel dispositivo; gli stessi pareri devono essere introdotti con un verbo adeguato alla natura giuridica del parere che, non essendo un dato di fatto ma un'opinione, non "si accerta", ma "si esprime" o "si rilascia"; le attestazioni relative al rilascio dei pareri circa la regolarità tecnica e circa la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria possono essere omesse, in quanto i pareri sono riportati dal programma informatico di gestione dell'atto amministrativo in calce all'atto;

N. 186 DEL 12-09-2024 - Programmazione socio-assistenziale anno 2024. Bonus pannolini e salviette. Individuazione punto vendita n. 1. Approvazione schema di convenzione;

rilevi: il periodo relativo alla mancanza del parere circa la regolarità contabile costituisce un presupposto giuridico per la legittimità della determinazione e in quanto tale deve essere riportato nella premessa, non nel dispositivo; lo stesso parere deve essere introdotto con un verbo adeguato alla natura giuridica del parere che, non essendo un dato di fatto ma un'opinione, non "si accerta", ma "si esprime" o "si rilascia"; le attestazioni relative al rilascio dei pareri circa la regolarità tecnica e circa la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria possono essere omesse, in quanto i pareri sono riportati dal programma informatico di gestione dell'atto amministrativo in calce all'atto;

N. 200 DEL 23-09-2024 - Procedura negoziata ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 art. 50 c.1 lett. e) per l'affidamento del servizio di refezione scolastica. Anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026;

rilevi: non devono essere inseriti richiami normativi generici o non attinenti rispetto all'oggetto specifico della determinazione, in quanto la premessa è parte integrante del provvedimento e l'inserimento di tali richiami rende la motivazione irregolare e contraddittoria, con conseguente violazione dell'obbligo di motivazione stabilito dall'art. 3 della legge 241/1990; la determinazione non deve essere inviata al servizio finanziario in quanto, non avendo ad oggetto un affidamento, non comporta alcun impegno di spesa, né fa menzione dell'assunzione di un impegno preliminare di spesa, possibile ai sensi dell'art. 183, comma 3, del d.lgs. 267/2000; pertanto non deve essere rilasciato il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in quanto così facendo si viola quanto stabilito dall'art. 183, comma 7, del d.lgs. 267/2000; le attestazioni relative al rilascio dei pareri circa la regolarità tecnica e circa la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria possono essere omesse, in quanto i pareri sono riportati dal programma informatico di gestione dell'atto amministrativo in calce all'atto;

N. 204 DEL 30-09-2024 - Fondi comunali per contributi diritto allo studio. Rimborso canone di locazione studenti anno scolastico / accademico 2023/2024. Approvazione graduatoria definitiva. Impegno di spesa e liquidazione ai beneficiari;

rilevi: la scelta del responsabile del procedimento di suddividerlo in due fasi distinte (una di approvazione della graduatoria provvisoria e l'altra di approvazione della graduatoria definitiva, decorso il termine assegnato di 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria) non trova riscontro nell'ordinamento, in quanto alcuna norma lo prevede; tale scelta, pur essendo presumibilmente motivata dal fine di evitare un possibile contenzioso con i beneficiari a seguito della presentazione di ricorsi, costituisce violazione di legge, in quanto è in contrasto:

- con il divieto di aggravamento del procedimento amministrativo stabilito dall'art. 1, comma 2, della legge 2411/1990, che dispone: “*La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria*”;

- con l'obbligo di rispetto del termine ordinario di conclusione del procedimento, stabilito dall'art. 2, commi 2 e 7, della legge 241/1990 (30 giorni, salvo sospensioni per acquisizione di dichiarazioni e documenti);

è errato ed inutile comunicare ai beneficiari inseriti nella graduatoria provvisoria che hanno 10 giorni di tempo per fare ricorso, in quanto il beneficiario ha in ogni caso, indipendentemente da quanto stabilito nella determinazione:

- la facoltà di chiedere l'annullamento d'ufficio della determinazione, in base all'art. 21-nonies della legge 241/1990, entro 1 anno decorrente dalla data di pubblicazione;

- la facoltà di ricorrere al TAR per chiedere l'annullamento della stessa in via giurisdizionale entro il termine ordinario di 60 giorni decorrenti dalla piena conoscenza dell'atto, cioè dalla pubblicazione dello stesso;

- la facoltà di ricorrere al Capo dello Stato per chiedere l'annullamento della stessa in via giurisdizionale entro il termine ordinario di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza dell'atto, cioè dalla pubblicazione dello stesso;

N. 214 DEL 07-10-2024 - Attività di comunicazione (social media management, ufficio stampa e media relations) nell'ambito delle azioni e degli interventi di Casa Cultura. Settembre 2024. Liquidazione fattura n. 4/24 al Dott. Davide Corriga;

rilevi: non devono essere inseriti richiami normativi generici o non attinenti rispetto all'oggetto specifico della determinazione, in quanto la premessa è parte integrante del provvedimento e l'inserimento di tali richiami rende la motivazione irregolare e contraddittoria, con conseguente violazione dell'obbligo di motivazione stabilito dall'art. 3 della legge 241/1990;

nel dispositivo il funzionario istruttore dichiara che sulla proposta il responsabile di servizio ha rilasciato il visto circa la “compatibilità monetaria” della stessa con le regole di finanza pubblica e si dà atto che il provvedimento diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa; l'ordinamento contabile non prevede il rilascio di un visto circa la “compatibilità monetaria” della spesa con le regole di finanza pubblica; è compito del responsabile del servizio finanziario monitorare costantemente i flussi di spesa per verificare eventuali scostamenti rispetto agli obblighi dell'ente di rispetto dei parametri generali stabiliti dalla legge dello Stato al fine di ottemperare alle direttive della UE;

trattandosi di liquidazione, nel dispositivo non deve essere richiesto il visto di copertura finanziaria, in quanto così facendo si viola quanto stabilito dall'art. 183, comma 7, del d.lgs. 267/2000;

in luogo di “dare atto” è più corretto scrivere di “prendere atto” che la determinazione verrà pubblicata all'albo pretorio;

in luogo di scrivere che ha “decorrenza” è più corretto scrivere che ha “efficacia” immediata dal momento della sua pubblicazione, in quanto la pubblicazione è prevista dalla legge e senza la stessa l'atto non esiste giuridicamente; sia l'obbligo di pubblicazione sia le sue conseguenze giuridiche sono stabilite dalla legge, per cui ricordarlo nella determinazione non modifica l'efficacia giuridica di tale adempimento obbligatorio;

N. 215 DEL 07-10-2024 - Servizio di coordinamento del Centro Culturale "Casa Cultura". Periodo maggio, giugno, luglio, agosto 2024. Liquidazione fattura n. FATTPA 108_24 del 20.09.2024 alla Cooperativa Sociale "La Lettura". CIG: Z1F39579C3;

rilevi: non devono essere inseriti richiami normativi generici o non attinenti rispetto all'oggetto specifico della determinazione, in quanto la premessa è parte integrante del provvedimento e l'inserimento di tali richiami rende la motivazione irregolare e contraddittoria, con conseguente violazione dell'obbligo di motivazione stabilito dall'art. 3 della legge 241/1990; la premessa del provvedimento è contraddittoria, in quanto in una parte della stessa si scrive di aver disposto l'affidamento diretto dell'appalto, in un'altra parte si scrive di aver indetto una "procedura di gara" per l'affidamento del servizio, mentre l'affidamento diretto non costituisce una "gara d'appalto", non essendovi competizione fra una pluralità di operatori economici; la contraddittorietà della motivazione è stata individuata dalla giurisprudenza come una delle c.d. "figure sintomatiche" del vizio denominato "eccesso di potere" (vedi art. 21-octies (Annullabilità del provvedimento) della legge 241/1990), a seguito del quale l'atto deve essere annullato, sia in sede di autotutela, sia in sede giurisdizionale;

N. 228 DEL 11-10-2024 - Determinazione a contrarre ai sensi del D.lgs n° 36/2023. Affidamento servizio a favore della ditta La Biga NCC per trasporto da e per l'aeroporto in occasione "Wine Fregula e Cassola 2024, che si svolgerà dall'11 al 13 ottobre 2024. Cig;

rilevi: non devono essere inseriti richiami normativi generici o non attinenti rispetto all'oggetto specifico della determinazione, in quanto la premessa è parte integrante del provvedimento e l'inserimento di tali richiami rende la motivazione irregolare e contraddittoria, con conseguente violazione dell'obbligo di motivazione stabilito dall'art. 3 della legge 241/1990;

il fine dell'affidamento non è "*la buona riuscita della manifestazione*", ma "*il trasporto di persone in occasione della manifestazione*";

in premessa risulta che l'operatore economico è "*ditta Ak Audio Luci Service di Achille Pani con sede in Via Oristano 8, Riola Sardo (OR) P.I 01188090953*", mentre nel dispositivo l'operatore è identificato come "*ditta La Biga NCC con sede in Via Trento n°2, Samugheo (OR) - P.I 01200000956*"; la contraddittorietà tra premessa e dispositivo è stata individuata dalla giurisprudenza come una delle c.d. "figure sintomatiche" del vizio denominato "eccesso di potere", a seguito del quale l'atto deve essere annullato, sia in sede di auto-tutela, sia in sede giurisdizionale; nel titolo manca il CIG, al riguardo si fa osservare che non risulta nell'ordinamento alcun obbligo di riportare tale dato nel titolo della determinazione, mentre è sufficiente che lo stesso sia inserito nella premessa;

N. 239 DEL 21-10-2024 - Trasferimento fondi regionali all'Unione dei Comuni del Barigadu. Accertamento di entrata. Impegno di spesa e contestuale liquidazione finanziamento REIS anno 2024;

rilevi: non devono essere inseriti richiami normativi generici o non attinenti rispetto all'oggetto specifico della determinazione, in quanto la premessa è parte integrante del provvedimento e l'inserimento di tali richiami rende la motivazione irregolare e contraddittoria, con conseguente parziale violazione dell'obbligo di motivazione stabilito dall'art. 3 della legge 241/1990;

i pareri circa la regolarità tecnica e contabile costituiscono presupposto giuridico per la legittimità della determinazione e in quanto tali devono essere riportati nella premessa, non nel dispositivo; gli stessi pareri devono essere introdotti con un verbo adeguato alla natura giuridica del parere che, non essendo un dato di fatto ma un'opinione, non "si accerta", ma "si esprime" o "si rilascia"; le attestazioni relative al rilascio dei pareri circa la regolarità tecnica e circa la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria possono essere omesse, in quanto i pareri sono riportati dal programma informatico di gestione dell'atto amministrativo in calce all'atto;

N. 243 DEL 23-10-2024 - Piano per il diritto allo studio. Approvazione graduatoria definitiva e contestuale liquidazione rimborso spese viaggio agli studenti pendolari nell'anno scolastico/accademico 2023/2024;

rilevi: si richiamano integralmente i rilievi espressi sulla determinazione N. 204 DEL 30-09-2024; in relazione al caso di specie, rispetto al quale si legge dell'avvenuta presentazione di due reclami da parte di altrettanti richiedenti o beneficiari, tale circostanza di fatto, sempre possibile in quanto la presentazione di reclami/ricorsi è facoltà del soggetto interessato al procedimento, non costituisce valida motivazione a sostegno del frazionamento del procedimento in due fasi e del conseguente allungamento dei tempi di definizione dello stesso; la presentazione di reclami/ricorsi contro le risultanze della graduatoria dei beneficiari, conseguente ad un bando ad evidenza pubblica, deve essere limitata nella fase preliminare impostando il bando e la modulistica in maniera chiara e nella fase istruttoria verificando con attenzione i documenti presentati ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi; qualora, nonostante le attenzioni poste nella fase preliminare e in istruttoria, il ricorso risulti fondato, occorre procedere alla rettifica della graduatoria e alla revoca della precedente; nel caso in cui, prima della presentazione del ricorso, siano state liquidate e pagate somme non spettanti, occorre procedere all'annullamento della determinazione di approvazione della graduatoria e alla richiesta di restituzione;

N. 247 DEL 24-10-2024 - Liquidazione fattura 536/E a favore della ditta TIPOGRAFIA GHILARZESE DI FODDE FEDERICO E L. SAS in occasione Wine Fregula e Cassola 2024. CIG: B368D9FD2F;

rilevi: nella premessa è necessario specificare l'avvenuto affidamento dell'appalto del servizio e la denominazione del creditore; l'impegno di spesa è solo la conseguenza contabile dell'affidamento, per cui l'oggetto principale è l'aggiudicazione dell'appalto, non l'impegno di spesa; non devono essere inseriti richiami normativi generici o non attinenti rispetto all'oggetto specifico della determinazione, in quanto la premessa è parte integrante del provvedimento e l'inserimento di tali richiami rende la motivazione irregolare e contraddittoria, con conseguente violazione dell'obbligo di motivazione stabilito dall'art. 3 della legge 241/1990; trattandosi di liquidazione, nel dispositivo non deve essere richiesto il visto di copertura finanziaria, in quanto così facendo si viola quanto stabilito dall'art. 183, comma 7, del d.lgs. 267/2000;

N. 251 DEL 29-10-2024 - Liquidazione fattura FPA 3/24 in favore della ditta AK Audio Luci Service di Achille Pani di Oristano per servizio Audio Luci in occasione Wine Fregula e Cassola 2024 CIG: B3679834EE;

rilevi: nella premessa è necessario specificare l'avvenuto affidamento dell'appalto del servizio e la denominazione del creditore; l'impegno di spesa è solo la conseguenza contabile dell'affidamento, per cui l'oggetto principale è l'aggiudicazione dell'appalto, non l'impegno di spesa; non devono essere inseriti richiami normativi generici o non attinenti rispetto all'oggetto specifico della determinazione, in quanto la premessa è parte integrante del provvedimento e l'inserimento di tali richiami rende la motivazione irregolare e contraddittoria, con conseguente violazione dell'obbligo di motivazione stabilito dall'art. 3 della legge 241/1990; trattandosi di liquidazione, nel dispositivo non deve essere richiesto il visto di copertura finanziaria, in quanto così facendo si viola quanto stabilito dall'art. 183, comma 7, del d.lgs. 267/2000;

N. 263 DEL 05-11-2024 - Liquidazione fattura in favore della ditta PBM Pubblicità Multimediale srl per diffusione pubblicitaria su Videolina relativa alla manifestazione "Wine Fregula e Cassola 2024. CIG: B367A7E410;

rilevi: nella premessa è necessario specificare l'avvenuto affidamento dell'appalto del servizio e la denominazione del creditore; l'impegno di spesa è solo la conseguenza contabile dell'affidamento, per cui l'oggetto principale è l'aggiudicazione dell'appalto, non l'impegno di spesa;

non devono essere inseriti richiami normativi generici o non attinenti rispetto all'oggetto specifico della determinazione, in quanto la premessa è parte integrante del provvedimento e l'inserimento di tali richiami rende la motivazione irregolare e contraddittoria, con conseguente violazione dell'obbligo di motivazione stabilito dall'art. 3 della legge 241/1990;
trattandosi di liquidazione, nel dispositivo non deve essere richiesto il visto di copertura finanziaria, in quanto così facendo si viola quanto stabilito dall'art. 183, comma 7, del d.lgs. 267/2000;

N. 270 DEL 12-11-2024 - Liquidazione fattura in favore di Francesco De Faveri per Servizio Fotografico in occasione di "Wine Fregula e Cassola 2024. CIG: B373628194;

rilevi: nella premessa è necessario specificare l'avvenuto affidamento dell'appalto del servizio e la denominazione del creditore; l'impegno di spesa è solo la conseguenza contabile dell'affidamento, per cui l'oggetto principale è l'aggiudicazione dell'appalto, non l'impegno di spesa;
non devono essere inseriti richiami normativi generici o non attinenti rispetto all'oggetto specifico della determinazione, in quanto la premessa è parte integrante del provvedimento e l'inserimento di tali richiami rende la motivazione irregolare e contraddittoria, con conseguente violazione dell'obbligo di motivazione stabilito dall'art. 3 della legge 241/1990;
trattandosi di liquidazione, nel dispositivo non deve essere richiesto il visto di copertura finanziaria, in quanto così facendo si viola quanto stabilito dall'art. 183, comma 7, del d.lgs. 267/2000;

N. 278 DEL 18-11-2024 - Affidamento ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 art. 50 comma 1, lettera b) della progettazione grafica alla ditta Alessandro Congiu del sito web e progettazione materiali grafici del Centro Culturale "Casa Cultura". CIG: B453F3A9FF;

rilevi: nella premessa è necessario specificare l'avvenuto affidamento dell'appalto del servizio e la denominazione del creditore; l'impegno di spesa è solo la conseguenza contabile dell'affidamento, per cui l'oggetto principale è l'aggiudicazione dell'appalto, non l'impegno di spesa;
non devono essere inseriti richiami normativi generici o non attinenti rispetto all'oggetto specifico della determinazione, in quanto la premessa è parte integrante del provvedimento e l'inserimento di tali richiami rende la motivazione irregolare e contraddittoria, con conseguente violazione dell'obbligo di motivazione stabilito dall'art. 3 della legge 241/1990;
trattandosi di liquidazione, nel dispositivo non deve essere richiesto il visto di copertura finanziaria, in quanto così facendo si viola quanto stabilito dall'art. 183, comma 7, del d.lgs. 267/2000;

N. 281 DEL 21-11-2024 - Determinazione a contrarre ai sensi del D.lgs n° 36/2023. Impegno di spese a favore della ditta Methe S.r.l di Oristano per la fornitura di n. 1 switch poe 5p lan 10/100m tp-link tl-sf. CIG: B46246BC7C;

rilevi: nessuno

N. 292 DEL 27-11-2024 - Attività di Casa Cultura anno 2024. Rimborso spese viaggio all'Associazione Culturale "Giovani Iddocca". Impegno di spesa e contestuale liquidazione;

rilevi: non devono essere inseriti richiami normativi generici o non attinenti rispetto all'oggetto specifico della determinazione, in quanto la premessa è parte integrante del provvedimento e l'inserimento di tali richiami rende la motivazione irregolare e contraddittoria, con conseguente parziale violazione dell'obbligo di motivazione stabilito dall'art. 3 della legge 241/1990;
nel dispositivo si legge "*Di prendere atto dell'incontro tenutosi presso Casa Cultura, ampiamente dettagliato in narrativa*"; il dispositivo è la parte della determinazione nella quale devono essere riportate le determinazioni del responsabile del servizio conseguenti all'esito della fase istruttoria, non la ricognizione di fatti avvenuti, sia pure rilevanti rispetto alla definizione del procedimento, che devono essere riportate in premessa, tra i "presupposti di fatto";

nel dispositivo si rilascia il visto circa la "compatibilità monetaria" della stessa con le regole di finanza pubblica e si dà atto che il provvedimento diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa; al riguardo si osserva che

l'ordinamento contabile comunale non prevede il rilascio di un visto circa la “compatibilità monetaria” della spesa con le regole di finanza pubblica, ma è compito del responsabile del servizio finanziario monitorare costantemente i flussi di spesa per verificare eventuali scostamenti rispetto agli obblighi dell’ente di rispetto dei parametri generali stabiliti dalla legge dello Stato al fine di ottemperare alle direttive della UE;

relativamente all'avvenuta determinazione, nello stesso atto, della fase dell'impegno e di quella di liquidazione della spesa, previste dall'ordinamento contabile come distinte e in via ordinaria da determinare con atti separati, è necessario che per il futuro una tale situazione sia adeguatamente motivata nella premessa dell'atto, spiegando in premessa le ragioni che rendono necessaria la determinazione di entrambe le fasi con un unico atto, avendo la cura di disporre la “regolarizzazione ora per allora” dell'impegno di spesa a suo tempo omesso;

N. 294 DEL 28-11-2024 - Liquidazione fattura in favore di Mr. Office snc di Flore Marco Luigi per l'acquisto di materiale di consumo necessario per il miglioramento delle prestazioni del sistema telematico degli uffici comunali. CIG: B3F95FC62A;

rilevi: non devono essere inseriti richiami normativi generici o non attinenti rispetto all'oggetto specifico della determinazione, in quanto la premessa è parte integrante del provvedimento e l'inserimento di tali richiami rende la motivazione irregolare e contraddittoria, con conseguente violazione dell'obbligo di motivazione stabilito dall'art. 3 della legge 241/1990;

nella premessa è necessario specificare l'avvenuto affidamento dell'appalto del servizio e la denominazione del creditore; l'impegno di spesa è solo la conseguenza contabile dell'affidamento, per cui l'oggetto principale è l'aggiudicazione dell'appalto, non l'impegno di spesa;

trattandosi di liquidazione, nel dispositivo non deve essere richiesto il visto di copertura finanziaria, in quanto così facendo si viola quanto stabilito dall'art. 183, comma 7, del d.lgs. 267/2000;

N. 296 DEL 28-11-2024 - Determina a contrarre affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. B) del D.Lgs. n° 362023, a favore della ditta Solletico di Crobu Donatella & C. SNC di Ardauli. Cig. B4828B38F9;

rilevi: nella premessa si legge in un periodo che il fine da perseguire è “*acquistare un bouquet da consegnare alla centenaria che compie 100 anni il 28 novembre 2024*”, in un altro periodo si legge che il fine è “*l'acquisto di n. 1 targa in cristallo*”; la contraddittorietà della premessa è stata individuata dalla giurisprudenza come una delle c.d. “figure sintomatiche” del vizio denominato “eccesso di potere”, a seguito del quale l'atto deve essere annullato, sia in sede di autotutela, sia in sede giurisdizionale;

N. 299 DEL 28-11-2024 - Programmazione socio-assistenziale 2024. Liquidazione BONUS ASSORBENTI E SIMILI in favore della Farmacia Mastinu Sebastiana;

rilevi: nel dispositivo si legge: “*Di liquidare alla Farmacia della Dott.ssa Mastinu Sebastiana, stimata in euro 601,89, sul capitolo 5678/1 del bilancio di previsione finanziario 2024-2026, annualità 2024*”; il dispositivo deve precisare a quale titolo si liquida una somma determinata ad un soggetto creditore; non si può trattare di somma “stimata”, in quanto la fase della liquidazione della spesa ha ad oggetto l'esatta quantificazione del debito, mentre la stima è caratteristica della fase dell'impegno;

la determinazione è in contrasto con la n. 185 del 12/09/2024 ad oggetto “Programmazione socio-assistenziale anno 2024. Bonus assorbenti e simili. Individuazione punto vendita n. 2. Approvazione schema di convenzione”, di approvazione della convenzione con la farmacia, che dispone: “*Di prendere atto che la presente è priva di parere contabile, non sussistendone i presupposti, in quanto è stato assunto formale impegno di spesa a favore delle beneficiarie*”;

l'impegno di spesa è stato assunto a favore delle beneficiarie con determinazione n. 181 del 09.09.2024, con la quale è stato approvato l'elenco delle beneficiarie ed è stato assunto il relativo impegno di spesa;

con la determinazione in oggetto è stata disposta la liquidazione a favore della farmacia, per la quale non è stato assunto alcun impegno di spesa;
pertanto, la liquidazione doveva essere disposta a favore delle beneficiarie, non della farmacia;

N. 302 DEL 29-11-2024 - Presentazione presso Casa Cultura del film "Polvere". Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n. 3 del 29.11.2024 alla ditta AREAVISUALE FILM di Carboni Paolo. CIG: B4860C0A24;

rilevi: nei casi in cui si debba sanare l'omissione della fase di affidamento dell'appalto di servizio e di assunzione del conseguente impegno di spesa, è opportuno riportare tale circostanza nel dispositivo, inserendo due periodi relativi alle fasi procedurali omesse, che nel caso di specie dovrebbero essere scritti nel modo seguente:

“Di affidare, ora per allora a sanatoria, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, a favore della ditta AREAVISUALE film di Carboni Paolo, Via della Libertà n. 75 – 09047 – Selargius l’appalto del servizio avente ad oggetto il noleggio pellicola del film “POLVERE” e successivo incontro con il regista Paolo Carboni, per il corrispettivo di euro 305,00 IVA inclusa”;

Di regolarizzare, ora per allora a sanatoria, l'impegno di spesa *di euro 305,00 IVA inclusa* a favore *della ditta AREAVISUALE film di Carboni Paolo, Via della Libertà n. 75 – 09047 – Selargius, a titolo di corrispettivo dell'appalto del servizio avente ad oggetto il noleggio pellicola del film “POLVERE” e successivo incontro con il regista Paolo Carboni, imputando la spesa al capitolo 3287/1 del bilancio di previsione per il triennio 2024/2026 – esercizio 2024”;*

ove possibile, la regolarizzazione dell'affidamento e conseguente impegno di spesa devono essere disposti con determinazione separata rispetto alla liquidazione;

nel dispositivo si rilascia il “visto circa la compatibilità monetaria” della stessa con le regole di finanza pubblica e si dà atto che il provvedimento diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa; l'ordinamento contabile non prevede il rilascio di un visto circa la compatibilità monetaria della spesa con le regole di finanza pubblica, ma è compito del responsabile del servizio finanziario monitorare costantemente i flussi di spesa per verificare eventuali scostamenti rispetto agli obblighi dell'ente di rispetto dei parametri generali stabiliti dalla legge dello Stato al fine di ottemperare alle direttive della UE;

N. 310 DEL 05-12-2024 - Determinazione a contrarre. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), del d. lgs. n. 36/2023, a favore della ditta Il Rosso e il Nero di Francesco Musu e Antonio Giuseppe Flore s.n.c. per la fornitura di locandine e inviti in occasione delle festività natalizie 2024. Impegno di spesa. CIG: B4B69587B2;

rilevi: nessuno

N. 336 DEL 30-12-2024 - Liquidazione in favore di Pische Angela & Lina s.n.c. per fornitura di mostaccioli in occasione delle festività natalizie 2024;

rilevi: non devono essere inseriti richiami normativi generici o non attinenti rispetto all'oggetto specifico della determinazione, in quanto la premessa è parte integrante del provvedimento e l'inserimento di tali richiami rende la motivazione irregolare e contraddittoria, con conseguente violazione dell'obbligo di motivazione stabilito dall'art. 3 della legge 241/1990;

trattandosi di liquidazione, nel dispositivo non deve essere richiesto il visto di copertura finanziaria, in quanto così facendo si viola quanto stabilito dall'art. 183, comma 7, del d.lgs. 267/2000;

N. 342 DEL 31-12-2024 - Contributo per la frequenza di centri sportivi anno 2023/2024. Impegno di spesa per gli aventi diritto;

rilevi: nella premessa manca l'attestazione relativa all'avvenuto rilascio del parere favorevole circa la regolarità tecnica; nella premessa manca la presa d'atto che il provvedimento diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa; le

attestazioni relative al rilascio dei pareri circa la regolarità tecnica e circa la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria possono essere omesse, in quanto i pareri sono riportati dal programma informatico di gestione dell'atto amministrativo in calce all'atto;

SERVIZIO FINANZIARIO

N. 39 DEL 15-07-2024 – Servizio di elaborazione Piano Economico Finanziario Tari 2024-2025 con supporto adempimenti ARERA, relazione di accompagnamento PEF 2024-2025 e supporto al ruolo di Ente Territorialmente Competente. Affidamento diretto del servizio. CIG: B280B9B61D

rilievi: non devono essere inseriti richiami normativi generici o non attinenti rispetto all'oggetto specifico della determinazione, in quanto la premessa è parte integrante del provvedimento e l'inserimento di tali richiami rende la motivazione irregolare e contraddittoria, con conseguente violazione dell'obbligo di motivazione stabilito dall'art. 3 della legge 241/1990;

a pag. 4 della premessa si legge: “*Richiamato l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016, che prevede che l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad €. 40.000,00 possa avvenire mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori di amministrazione diretta*” e più avanti “*che la somma complessiva è al di sotto della soglia comunitaria di cui all’art. 50, comma 1, c.1, del D. Lgs. 36/2023 nonché inferiore ai 40.000 €, e che pertanto si tratta di un affidamento riconducibile alla previsione di cui all’art. 50, c.1 lett. a e b, del medesimo D.Lgs.*” i richiami sono errati, in quanto alla data di pubblicazione della determinazione era già entrato in vigore (a partire dal 01.07.2023) il nuovo codice degli appalti approvato con d.lgs. 36/2023

nel dispositivo si legge “*di prendere atto della premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;*” si tratta di una clausola di stile, del tutto superflua ed inutile, non prevista in alcun modo dall'ordinamento, in contrasto con la dottrina e la giurisprudenza che considerano l'atto amministrativo composto da parti distinte (premessa e dispositivo), ma inscindibili;

nel dispositivo si legge “*di procedere alla relativa liquidazione dietro presentazione di regolare fattura*”; si tratta di una precisazione inutile, che non dispone alcunché ma prende atto di quanto già stabilito dall'ordinamento contabile e fiscale; la stessa deve essere evitata, anche perché anticipa la fase della liquidazione, di cui al momento dell'affidamento ed impegno non sussistono i presupposti di diritto e di fatto;

N. 43 DEL 25-07-2024 – Conto della gestione degli agenti contabili Anno 2023 - Parificazione con la contabilità dell'Ente - Presa d'atto

rilievi: non devono essere inseriti richiami normativi generici o non attinenti rispetto all'oggetto specifico della determinazione, in quanto la premessa è parte integrante del provvedimento e l'inserimento di tali richiami rende la motivazione irregolare e contraddittoria, con conseguente violazione dell'obbligo di motivazione stabilito dall'art. 3 della legge 241/1990;

nel dispositivo si legge: “*di prendere atto che gli agenti contabili a materia e a denaro di seguito elencati hanno reso il conto della gestione dell'esercizio 2023, unitamente a tutti i documenti previsti dall’art. 233, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000*”; l'avvenuta presentazione dei rendiconti da parte degli agenti contabili autorizzati costituisce il presupposto di fatto della determinazione, correttamente riportata in premessa; nel dispositivo devono essere riportate le determinazioni del responsabile del servizio conseguenti all'istruttoria effettuata; pertanto nella fattispecie il dispositivo deve limitarsi ad approvare i rendiconti (c.d. parifica);

nel dispositivo si legge: “*di sottoporre i conti della gestione degli agenti contabili all'approvazione del Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio di riferimento*”; il Consiglio non si esprime sui rendiconti degli agenti contabili, per

cui è corretto prendere atto, in premessa e non nel dispositivo, che gli stessi costituiranno allegati al rendiconto di gestione dell'anno di riferimento;

nel dispositivo si legge: “*di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale e per la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune*”; è corretto prendere atto che la determinazione è soggetta alla pubblicazione all’albo pretorio on line, che viene effettuata per via informatica dal programma gestionale, per cui non deve essere trasmesso nulla all’Ufficio di Segreteria;

nel dispositivo si legge: “*di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; e successivamente “di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato”*; tali verifiche, fatte in istruttoria, costituiscono presupposto giuridico per il rilascio del parere circa la regolarità tecnica (primo periodo) e per il mancato rilascio del parere circa la regolarità contabile (il secondo) e devono essere correttamente riportati in premessa, non nel dispositivo, nel quale devono essere riportate le determinazioni del responsabile del servizio conseguenti all’istruttoria effettuata; nel merito del secondo periodo, poiché la parifica dei rendiconti degli agenti contabili ha certamente riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell’ente, il parere circa la regolarità contabile deve essere rilasciato; le attestazioni relative al rilascio dei pareri circa la regolarità tecnica e circa la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria possono essere omesse, in quanto i pareri sono riportati dal programma informatico di gestione dell’atto amministrativo in calce all’atto;

N. 47 DEL 06-08-2024 - Oggetto: Servizio di supporto specialistico in materia di gestione della contabilità pubblica. Affidamento diretto alla Ditta Mura Angelo. Liquidazione fattura mese di Luglio 2024. CIG. Z8C3E0B9FA

rilevi: non devono essere inseriti richiami normativi generici o non attinenti rispetto all’oggetto specifico della determinazione, in quanto la premessa è parte integrante del provvedimento e l’inserimento di tali richiami rende la motivazione irregolare e contraddittoria, con conseguente violazione dell’obbligo di motivazione stabilito dall’art. 3 della legge 241/1990;

nel dispositivo si legge “*di prendere atto della premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;*” si tratta di una clausola di stile, del tutto superflua ed inutile, non prevista in alcun modo dall’ordinamento, in contrasto con la dottrina e la giurisprudenza che considerano l’atto amministrativo composto da parti distinte (premessa e dispositivo), ma fra loro inscindibili, per cui non è in alcun modo necessario richiamare nel dispositivo quanto riportato nella premessa; al contrario, tutto quanto riportato nella premessa costituisce presupposto logico e giuridico per quanto determinato nel dispositivo;

nel dispositivo si legge: “*di far gravare la suddetta spesa sull’impegno n. ...*”; nelle determinazioni di liquidazione occorre utilizzare il verbo tecnico “imputare”; così come nelle determinazioni di affidamento occorre utilizzare il verbo tecnico “impegnare”;

nel dispositivo si legge: “*di dare atto che la presente Determinazione diviene esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;*”; trattandosi di liquidazione, nel dispositivo non deve essere richiesto il visto di copertura finanziaria, in quanto così facendo si viola quanto stabilito dall’art. 183, comma 7, del d.lgs. 267/2000;

nel dispositivo si legge: “*di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs. 36/2023 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.*”; le determinazioni di liquidazione non sono soggette a pubblicazione su Amministrazione Trasparente; il richiamo all’art. 29 è errato; sono soggette a pubblicazione, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 33/2013, soltanto le determinazioni aventi ad oggetto la scelta del contraente;

nel dispositivo si legge “*di disporre, secondo i principi generali dell’ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico all’Albo Pretorio, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati*”; tale periodo, che costituisce una delle tante “clausole di stile” che si trovano riportate nelle determinazioni, è errato; la pubblicazione delle determinazioni all’albo pretorio on line è dovuto ai sensi dell’art. 134 del d.lgs. 267/2000, in relazione al quale la giurisprudenza ha chiarito che il termine “deliberazioni” è stato utilizzato dal legislatore in senso generico e non specifico, dovendosi ritenere che lo stesso comprenda anche gli atti dei dirigenti/responsabili di servizio, cioè appunto le determinazioni; la pubblicazione delle determinazioni (come delle deliberazioni) non deve essere disposta “*per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati*”, ma quale elemento essenziale di efficacia dell’atto amministrativo, che esiste giuridicamente solo se ed in quanto pubblicato nell’albo pretorio informatico;

N. 63 DEL 01-10-2024 - Oggetto: Liquidazione fattura a favore della società Edenred Italia S.r.l. per la ricarica delle card per un totale di n. 284 buoni pasto elettronici per il personale dipendente del Comune di Neoneli periodo 01.01.2024 - 31.08.2024. CIG Z6B3D9D31A

Rilievi: non devono essere inseriti richiami normativi generici o non attinenti rispetto all’oggetto specifico della determinazione, in quanto la premessa è parte integrante del provvedimento e l’inserimento di tali richiami rende la motivazione irregolare e contraddittoria, con conseguente violazione dell’obbligo di motivazione stabilito dall’art. 3 della legge 241/1990;

nel dispositivo si legge “*di prendere atto della premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;*” si tratta di una clausola di stile, del tutto superflua ed inutile, non prevista in alcun modo dall’ordinamento, in contrasto con la dottrina e la giurisprudenza che considerano l’atto amministrativo composto da parti distinte (premessa e dispositivo), ma fra loro inscindibili, per cui non è in alcun modo necessario richiamare nel dispositivo quanto riportato nella premessa; al contrario, tutto quanto riportato nella premessa costituisce presupposto logico e giuridico per quanto determinato nel dispositivo;

nel dispositivo si legge “*di disporre, secondo i principi generali dell’ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico all’Albo Pretorio, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati*”; tale periodo, che costituisce una delle tante “clausole di stile” che si trovano riportate nelle determinazioni, è errato; la pubblicazione delle determinazioni all’albo pretorio on line è dovuto ai sensi dell’art. 134 del d.lgs. 267/2000, in relazione al quale la giurisprudenza ha chiarito che il termine “deliberazioni” è stato utilizzato dal legislatore in senso generico e non specifico, dovendosi ritenere che lo stesso comprenda anche gli atti dei dirigenti/responsabili di servizio, cioè appunto le determinazioni; la pubblicazione delle determinazioni (come delle deliberazioni) non deve essere disposta “*per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati*”, ma quale elemento essenziale di efficacia dell’atto amministrativo, che esiste giuridicamente solo se ed in quanto pubblicato nell’albo pretorio informatico;

N. 70 DEL 12-11-2024 - Oggetto: Servizio di sistemazione banca dati e SW Presenze. Liquidazione fattura in favore della ditta Halley Sardegna Srl. CIG: B1E18816D4

Rilievi: non devono essere inseriti richiami normativi generici o non attinenti rispetto all’oggetto specifico della determinazione, in quanto la premessa è parte integrante del provvedimento e

l'inserimento di tali richiami rende la motivazione irregolare e contraddittoria, con conseguente violazione dell'obbligo di motivazione stabilito dall'art. 3 della legge 241/1990; in premessa si legge: “*Dato atto che:*

ai sensi dell'art. 6 bis della 241/1990 s.m.i. non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse;

il procedimento amministrativo si è svolto nel rispetto del vigente:

- *Piano Triennale della Trasparenza e Integrità, adottato ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs n. 33/2013;*
- *Piano della Prevenzione della Corruzione nella Pubblica Amministrazione adottato ai sensi della Legge 190/2012;*
- *Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Neoneli, adottato ai sensi del DPR 62/2013;*

la frase sopra riportata, utile relativamente al primo periodo dell'assenza di conflitto di interesse (da riportare come attestazione), è per la parte restante del tutto inutile pleonastica, in quanto l'osservanza delle norme che regolano l'istruttoria degli atti amministrativi non è previsto debba essere oggetto di specifiche attestazioni da parte del responsabile del procedimento;

nel dispositivo si legge “*di prendere atto della premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;*” si tratta di una clausola di stile, del tutto superflua ed inutile, non prevista in alcun modo dall'ordinamento, in contrasto con la dottrina e la giurisprudenza che considerano l'atto amministrativo composto da parti distinte (premessa e dispositivo), ma fra loro inscindibili, per cui non è in alcun modo necessario richiamare nel dispositivo quanto riportato nella premessa; al contrario, tutto quanto riportato nella premessa costituisce presupposto logico e giuridico per quanto determinato nel dispositivo;

nel dispositivo si legge “*di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del parere contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;*” trattandosi di liquidazione, nel dispositivo non deve essere richiesto il visto di copertura finanziaria, in quanto così facendo si viola quanto stabilito dall'art. 183, comma 7, del d.lgs. 267/2000;

nel dispositivo si legge “*di pubblicare la determinazione nell'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività.*”; la frase è parzialmente errata, in quanto la determinazione è per legge esecutiva alla data di pubblicazione all'albo pretorio informatico, per cui manca, per questa tipologia di atti (a differenza delle deliberazioni, per le quali si può votare l'immediata eseguibilità), una data di esecutività distinta da quella di pubblicazione;

SERVIZIO TECNICO

N. 123 DEL 19-09-2024 - Oggetto: D.M. DEL 18/01/2022 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, D.L. 34/2019. APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE - CIG: 9230940CA8

Rilievi: non devono essere inseriti richiami normativi generici o non attinenti rispetto all'oggetto specifico della determinazione, in quanto la premessa è parte integrante del provvedimento e l'inserimento di tali richiami rende la motivazione irregolare e contraddittoria, con conseguente violazione dell'obbligo di motivazione stabilito dall'art. 3 della legge 241/1990;

nel dispositivo si legge: “*il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall' art. 5 del Codice di Comportamento del Comune di Neoneli e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445*”;

tale affermazione costituisce presupposto di legittimità della determinazione e deve pertanto essere riportata in premessa, non nel dispositivo, nel quale devono essere riportate le determinazioni del responsabile del servizio conseguenti all'istruttoria effettuata;

N. 140 DEL 15-10-2024 - Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DI POTABILIZZAZIONE LIQUIDAZIONE INTERVENTO DITTA ECO 96. CIG: B351070D25

Rilievi: non devono essere inseriti richiami normativi generici o non attinenti rispetto all'oggetto specifico della determinazione, in quanto la premessa è parte integrante del provvedimento e l'inserimento di tali richiami rende la motivazione irregolare e contraddittoria, con conseguente violazione dell'obbligo di motivazione stabilito dall'art. 3 della legge 241/1990;

nel dispositivo si legge: "*Di dare atto che la fattura sopra richiamata è assoggettata alla normativa di cui all'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 con il quale viene introdotto il meccanismo del cosiddetto Split Payment.*"; tale affermazione costituisce presupposto di legittimità della determinazione e deve pertanto essere riportata in premessa, non nel dispositivo, nel quale devono essere riportate le determinazioni del responsabile del servizio conseguenti all'istruttoria effettuata; nel dispositivo si legge: "*Di prendere atto, ai fini della presente liquidazione, del conto dedicato comunicato dalla ditta in oggetto, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, IT17N0101585301000003050910,*"; tale affermazione non è una presa d'atto, ma un elemento accertato in istruttoria, indispensabile per la corretta liquidazione; costituisce presupposto di legittimità della determinazione e deve pertanto essere riportata in premessa, non nel dispositivo, nel quale devono essere riportate le determinazioni del responsabile del servizio conseguenti all'istruttoria effettuata;

N. 150 DEL 30-10-2024 - Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - TERZO TRIMESTRE 2024. CIG: Z2E3DDB77C

Rilievi: non devono essere inseriti richiami normativi generici o non attinenti rispetto all'oggetto specifico della determinazione, in quanto la premessa è parte integrante del provvedimento e l'inserimento di tali richiami rende la motivazione irregolare e contraddittoria, con conseguente violazione dell'obbligo di motivazione stabilito dall'art. 3 della legge 241/1990;

nel dispositivo si legge: "*DI TRASMETTERE, il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario, per i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, di cui all'art. 184, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;*"; al riguardo si specifica che i controlli devono essere effettuati anche e principalmente dal responsabile del procedimento; resta certamente una sfera di competenza del Responsabile del Servizio Finanziario, ma questo non deve e non può essere inteso come ragione di deresponsabilizzazione del funzionario istruttore;

nel dispositivo si legge: "*DI PRENDERE ATTO, ai fini della presente liquidazione, del conto dedicato comunicato dalla ditta Irde Nostru ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, IBAN: IT56I083628800000000022629*"; e successivamente "*DI DARE ATTO di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;*"; entrambe tali affermazioni non sono "prese d'atto", ma altrettanti elementi accertati in istruttoria, indispensabili per la corretta liquidazione; costituiscono presupposto di legittimità della determinazione e devono pertanto essere riportati in premessa, non nel dispositivo, nel quale devono essere riportate le determinazioni del responsabile del servizio conseguenti all'istruttoria effettuata;

N. 154 DEL 31-10-2024 - Oggetto: MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE CODINEDDA LENUSI. Dm 18.01.2024. Liquidazione incentivo funzioni tecniche

Rilievi: non devono essere inseriti richiami normativi generici o non attinenti rispetto all'oggetto specifico della determinazione, in quanto la premessa è parte integrante del provvedimento e l'inserimento di tali richiami rende la motivazione irregolare e contraddittoria, con conseguente violazione dell'obbligo di motivazione stabilito dall'art. 3 della legge 241/1990;

nel dispositivo si impegnano le somme e contemporaneamente si liquidano; si richiama l'esigenza, per quanto possibile, di tenere separate la fase dell'impegno da quella di liquidazione; nel caso come questo in cui è necessario accorpore le due fasi è opportuno regolarizzare l'impegno di speso omesso "ora per allora a sanatoria";

trattandosi di liquidazione che riguarda lo stesso responsabile di servizio che adotta la determinazione, lo stesso si trova in conflitto di interesse e pertanto non può adottare l'atto (vedi art. 6-bis della legge 241/1990), deve comunicare la sua astensione al collega responsabile di servizio individuato per la sua sostituzione nel decreto di nomina (secondo il principio di rotazione), affinchè esamini il procedimento e liquidi le somme spettanti al collega in conflitto di interesse;

N. 155 DEL 06-11-2024 - Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria impianto di illuminazione pubblica Decreto 30/01/2020 del dipartimento per gli affari interni e territoriali, Ann. 2024. Liquidazione incarico supporto al RUP Geom. Guido Miscali. CIG: B341C2110B

Rilievi: non devono essere inseriti richiami normativi generici o non attinenti rispetto all'oggetto specifico della determinazione, in quanto la premessa è parte integrante del provvedimento e l'inserimento di tali richiami rende la motivazione irregolare e contraddittoria, con conseguente violazione dell'obbligo di motivazione stabilito dall'art. 3 della legge 241/1990;

nel dispositivo si legge: "*DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;*"; tale certificazione costituisce presupposto di legittimità della determinazione e deve pertanto essere riportata in premessa, non nel dispositivo, nel quale devono essere riportate le determinazioni del responsabile del servizio conseguenti all'istruttoria effettuata;

nel dispositivo si legge: "*Di prendere atto, ai fini della presente liquidazione, del conto dedicato comunicato da Miscali Guido, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, IT29K030698558210000003848;*"; tale affermazione non è una presa d'atto, ma un elemento accertato in istruttoria, indispensabile per la corretta liquidazione; costituisce presupposto di legittimità della determinazione e deve pertanto essere riportata in premessa, non nel dispositivo, nel quale devono essere riportate le determinazioni del responsabile del servizio conseguenti all'istruttoria effettuata;

N. 157 DEL 06-11-2024 - Oggetto: GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DI POTABILIZZAZIONE - LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2024. CIG: ZD43E029A5

Rilievi: non devono essere inseriti richiami normativi generici o non attinenti rispetto all'oggetto specifico della determinazione, in quanto la premessa è parte integrante del provvedimento e l'inserimento di tali richiami rende la motivazione irregolare e contraddittoria, con conseguente violazione dell'obbligo di motivazione stabilito dall'art. 3 della legge 241/1990;

nel dispositivo si legge "*per le motivazioni in premessa, qui integralmente confermate ed accolte;*" si tratta di una clausola di stile, del tutto superflua ed inutile, non prevista in alcun modo dall'ordinamento, in contrasto con la dottrina e la giurisprudenza che considerano l'atto amministrativo composto da parti distinte (premessa e dispositivo), ma fra loro inscindibili, per cui non è in alcun modo necessario richiamare nel dispositivo quanto riportato nella premessa; al contrario, tutto quanto riportato nella premessa costituisce presupposto logico e giuridico per quanto determinato nel dispositivo;

nel dispositivo si legge: "*Di prendere atto, ai fini della presente liquidazione, del conto dedicato comunicato dalla ditta in oggetto, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, IT17N0101585301000003050910;*"; tale affermazione non è una presa d'atto, ma un elemento accertato in istruttoria, indispensabile per la corretta liquidazione; costituisce presupposto di legittimità della determinazione e deve pertanto essere riportata in premessa, non nel dispositivo,

nel quale devono essere riportate le determinazioni del responsabile del servizio conseguenti all'istruttoria effettuata;

N. 182 DEL 10-12-2024 - Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICIO COMUNALE E SCUOLE ELEMENTARI - LIQUIDAZIONE DITTA TECNOCENTER DEI FRATELLI MADEDDU. CIG: B3460EE7BE

Rilievi: nel dispositivo si legge: “*il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall' art. 5 del Codice di Comportamento del Comune di Neoneli e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445*”; tale affermazione costituisce presupposto di legittimità della determinazione e deve pertanto essere riportata in premessa, non nel dispositivo, nel quale devono essere riportate le determinazioni del responsabile del servizio conseguenti all'istruttoria effettuata;

N. 185 DEL 12-12-2024 - Oggetto: REALIZZAZIONE PARCO SPORTIVO COMUNALE. ONORARI D.L. CIG: Z333543CF2

Rilievi: non devono essere inseriti richiami normativi generici o non attinenti rispetto all'oggetto specifico della determinazione, in quanto la premessa è parte integrante del provvedimento e l'inserimento di tali richiami rende la motivazione irregolare e contraddittoria, con conseguente violazione dell'obbligo di motivazione stabilito dall'art. 3 della legge 241/1990;

nel dispositivo si impegnano le somme e contemporaneamente si liquidano; si richiama l'esigenza, per quanto possibile, di tenere separate la fase dell'impegno da quella di liquidazione; nel caso come questo in cui è necessario accoppare le due fasi è opportuno regolarizzare l'impegno di speso omesso “ora per allora a sanatoria”;

nel dispositivo si legge: “*Di prendere atto, del conto dedicato, IBAN IT94O0760104800001007123977 comunicato dal Dott.ssa arch. Ramona Vidili ai sensi dell'art. 3 dal L. n. 136/2010, ai fini della presente liquidazione;*” e più avanti: “*il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall' art. 5 del Codice di Comportamento del Comune di Neoneli e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445*”; entrambe tali affermazioni non sono “prese d'atto”, ma altrettanti elementi accertati in istruttoria, indispensabili per la corretta liquidazione; costituiscono presupposto di legittimità della determinazione e devono pertanto essere riportati in premessa, non nel dispositivo, nel quale devono essere riportate le determinazioni del responsabile del servizio conseguenti all'istruttoria effettuata;

N. 189 DEL 16-12-2024 - Oggetto: Oggetto: Fornitura energia elettrica utenze comunali - novembre 2024. Impegno di spesa e liquidazione Enel Energia Spa

Rilievi: non devono essere inseriti richiami normativi generici o non attinenti rispetto all'oggetto specifico della determinazione, in quanto la premessa è parte integrante del provvedimento e l'inserimento di tali richiami rende la motivazione irregolare e contraddittoria, con conseguente violazione dell'obbligo di motivazione stabilito dall'art. 3 della legge 241/1990;

nel dispositivo si legge: “*di prendere atto della premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;*”; si tratta di una clausola di stile, del tutto superflua ed inutile, non prevista in alcun modo dall'ordinamento, in contrasto con la dottrina e la giurisprudenza che considerano l'atto amministrativo composto da parti distinte (premessa e dispositivo), ma fra loro inscindibili, per cui non è in alcun modo necessario richiamare nel dispositivo quanto riportato nella premessa; al contrario, tutto quanto riportato nella premessa costituisce presupposto logico e giuridico per quanto determinato nel dispositivo;

nella determinazione si impegnano le somme a favore dell'operatore economico, relative alle fatture riguardanti i consumi rilevati e contemporaneamente si liquidano le stesse; le fasi dell'impegno e

liquidazione devono essere tenute separate, per quanto possibile, tantopiù per i c.d. contratti di somministrazione relativi a forniture da tempo affidate ai relativi gestori; ad inizio d'anno e comunque dopo l'approvazione del bilancio di previsione, il responsabile del servizio deve adottare formale determinazione di impegno delle somme relative ai corrispettivi stimati per l'intero anno finanziario, nei limiti degli stanziamenti di bilancio;

nel dispositivo si legge: “*di fare gravare (la spesa) complessiva di € 5.581,30 in favore di ... sul capitolo 4180/1 del bilancio di previsione finanziario 2024/2026 secondo la seguente Codifica della transazione elementare:*”; nelle determinazioni di liquidazione occorre utilizzare il verbo tecnico “imputare”; così come nelle determinazioni di affidamento occorre utilizzare il verbo tecnico “impegnare”;

nel dispositivo si legge: “*di prendere atto, ai fini della presente liquidazione, del conto dedicato comunicato da ENEL ENERGIA SPA, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010;*” ed inoltre “*il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall' art. 5 del Codice di Comportamento del Comune di Neoneli e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445*”; entrambe tali affermazioni non sono “prese d'atto”, ma altrettanti elementi accertati in istruttoria, indispensabili per la corretta liquidazione; costituiscono presupposto di legittimità della determinazione e devono pertanto essere riportati in premessa, non nel dispositivo, nel quale devono essere riportate le determinazioni del responsabile del servizio conseguenti all'istruttoria effettuata;

nel dispositivo si legge: “*di disporre, secondo i principi generali dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico all'Albo Pretorio, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati.*”; tale periodo, che costituisce una delle tante “clausole di stile” che si trovano riportate nelle determinazioni, è errato; la pubblicazione delle determinazioni all'albo pretorio on line è dovuto ai sensi dell'art. 134 del d.lgs. 267/2000, in relazione al quale la giurisprudenza ha chiarito che il termine “deliberazioni” è stato utilizzato dal legislatore in senso generico e non specifico, dovendosi ritenere che lo stesso comprenda anche gli atti dei dirigenti/responsabili di servizio, cioè appunto le determinazioni; la pubblicazione delle determinazioni (come delle deliberazioni) non deve essere disposta “*per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati*”, ma quale elemento essenziale di efficacia dell'atto amministrativo, che esiste giuridicamente solo se ed in quanto pubblicato nell'albo pretorio informatico;

N. 193 DEL 16-12-2024 - Oggetto: Fornitura energia elettrica Liquidazione in favore di E-Distribuzione S.p.a.

Rilievi: non devono essere inseriti richiami normativi generici o non attinenti rispetto all'oggetto specifico della determinazione, in quanto la premessa è parte integrante del provvedimento e l'inserimento di tali richiami rende la motivazione irregolare e contraddittoria, con conseguente violazione dell'obbligo di motivazione stabilito dall'art. 3 della legge 241/1990;

nel dispositivo si legge: “*di prendere atto della premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;*”; si tratta di una clausola di stile, del tutto superflua ed inutile, non prevista in alcun modo dall'ordinamento, in contrasto con la dottrina e la giurisprudenza che considerano l'atto amministrativo composto da parti distinte (premessa e dispositivo), ma fra loro inscindibili, per cui non è in alcun modo necessario richiamare nel dispositivo quanto riportato nella premessa; al contrario, tutto quanto riportato nella premessa costituisce presupposto logico e giuridico per quanto determinato nel dispositivo;

nella determinazione si impegnano le somme a favore dell'operatore economico, relative alle fatture riguardanti i consumi rilevati e contemporaneamente si liquidano le stesse; le fasi dell'impegno e liquidazione devono essere tenute separate, per quanto possibile, tantopiù per i c.d. contratti di somministrazione relativi a forniture da tempo affidate ai relativi gestori; ad inizio d'anno e

comunque dopo l'approvazione del bilancio di previsione, il responsabile del servizio deve adottare formale determinazione di impegno delle somme relative ai corrispettivi stimati per l'intero anno finanziario, nei limiti degli stanziamenti di bilancio;

nel dispositivo si legge: “*Di prendere atto, ai fini della presente liquidazione, del conto dedicato comunicato di E-Distribuzione S.p.a., ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, IT69K030690211710000009743*” ed inoltre “*il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall' art. 5 del Codice di Comportamento del Comune di Neoneli e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445*”; entrambe tali affermazioni non sono “prese d'atto”, ma altrettanti elementi accertati in istruttoria, indispensabili per la corretta liquidazione; costituiscono presupposto di legittimità della determinazione e devono pertanto essere riportati in premessa, non nel dispositivo, nel quale devono essere riportate le determinazioni del responsabile del servizio conseguenti all'istruttoria effettuata;

nel dispositivo si legge: “*di disporre, secondo i principi generali dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico all'Albo Pretorio, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati.*”; tale periodo, che costituisce una delle tante “clausole di stile” che si trovano riportate nelle determinazioni, è errato; la pubblicazione delle determinazioni all'albo pretorio on line è dovuto ai sensi dell'art. 134 del d.lgs. 267/2000, in relazione al quale la giurisprudenza ha chiarito che il termine “deliberazioni” è stato utilizzato dal legislatore in senso generico e non specifico, dovendosi ritenere che lo stesso comprenda anche gli atti dei dirigenti/responsabili di servizio, cioè appunto le determinazioni; la pubblicazione delle determinazioni (come delle deliberazioni) non deve essere disposta “*per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati*”, ma quale elemento essenziale di efficacia dell'atto amministrativo, che esiste giuridicamente solo se ed in quanto pubblicato nell'albo pretorio informatico;

N. 203 DEL 27-12-2024 - Oggetto: APPARECCHIATURE INFORMATICHE UFFICIO TECNICO. ACQUISTO N. 3 UPS. CIG: B502ED3713

Rilievi: non devono essere inseriti richiami normativi generici o non attinenti rispetto all'oggetto specifico della determinazione, in quanto la premessa è parte integrante del provvedimento e l'inserimento di tali richiami rende la motivazione irregolare e contraddittoria, con conseguente violazione dell'obbligo di motivazione stabilito dall'art. 3 della legge 241/1990;

nel dispositivo si legge: “*di prendere atto della premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;*”; si tratta di una clausola di stile, del tutto superflua ed inutile, non prevista in alcun modo dall'ordinamento, in contrasto con la dottrina e la giurisprudenza che considerano l'atto amministrativo composto da parti distinte (premessa e dispositivo), ma fra loro inscindibili, per cui non è in alcun modo necessario richiamare nel dispositivo quanto riportato nella premessa; al contrario, tutto quanto riportato nella premessa costituisce presupposto logico e giuridico per quanto determinato nel dispositivo;

nel dispositivo si legge: “*di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;*

“*di rendere noto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 che il Responsabile Unico del Progetto è il geom. Gianfranco Urru;*”

“*il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 5 del Codice di Comportamento del Comune di Neoneli e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati*

non più rispondenti a verità, come previsto dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445"; tali accertamenti effettuati in istruttoria, indispensabili per la corretta liquidazione, costituiscono presupposto di legittimità della determinazione e devono essere riportati in premessa, non nel dispositivo, nel quale devono essere riportate le determinazioni del responsabile del servizio conseguenti all'istruttoria effettuata; le attestazioni relative al rilascio dei pareri circa la regolarità tecnica e circa la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria possono essere omesse, in quanto i pareri sono riportati dal programma informatico di gestione dell'atto amministrativo in calce all'atto;

N. 206 DEL 27-12-2024 - Oggetto: SISTEMAZIONE VIABILITA' PARCO SPORTIVO COMUNALE. AFFIDAMENTO LAVORI - CIG: B505B3681E

Rilievi: non devono essere inseriti richiami normativi generici o non attinenti rispetto all'oggetto specifico della determinazione, in quanto la premessa è parte integrante del provvedimento e l'inserimento di tali richiami rende la motivazione irregolare e contraddittoria, con conseguente violazione dell'obbligo di motivazione stabilito dall'art. 3 della legge 241/1990;

nel dispositivo si legge: "*DI PRENDERE e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso sono evincibili dall'allegato schema di lettera commerciale disciplinante il rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e l'operatore economico aggiudicatario dei lavori oggetto d'appalto (allegato 1);*"; nel periodo il funzionario istruttore stabilisce quali sono *il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso*; conseguentemente, non si tratta di "prendere atto" o di "dare atto", espressioni che non hanno alcun contenuto relativamente alla volontà del responsabile del servizio; si tratta in realtà di elementi che costituiscono altrettanti presupposti, richiesti dalla legge, ai fini della regolarità e legittimità dell'affidamento dell'appalto, per cui il periodo deve essere correttamente inserito nella premessa, non nel dispositivo;

nel dispositivo si legge: "*DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento e del servizio è il geom. Gianfranco Urru [Ufficio Tecnico]*"; si tratta di una clausola di stile, che a volte viene inserita nel dispositivo; si tratta di un aspetto del procedimento la cui attestazione non è richiesta dalla legge, per cui il periodo deve essere eventualmente inserito nella premessa, non nel dispositivo;

Ricordo che i responsabili di servizio e di procedimento sono tenuti per legge al rispetto delle direttive sopra riportate nella predisposizione delle determinazioni successive (vedasi l'art. 147-bis, comma 3, del d.lgs. 267/2000).

La presente nota deve essere pubblicata in Amministrazione Trasparente > controlli e rilievi sull'amministrazione > organi di revisione amministrativa e contabile

Resto a disposizione per eventuali chiarimenti ed elementi integrativi.

Letto, approvato e sottoscritto.

Narbolia, 20.02.2025

Il Segretario Comunale
dott. Claudio Demartis
firmato digitalmente